

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA A.
NUCIFERO 112

Numero REA: CZ - 189801

Codice fiscale: 03179070796

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

altre associazioni od enti che svolgono attività di cooperazione e aiuto internazionale.

- qualunque altra operazione di qualsiasi natura ritenuta necessaria e/o utile alla realizzazione dello scopo associativo.
- l'attività di mensa nonché di catering e banquetting;
- l'ammodernamento e la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di ogni altra attività connessa al settore turistico;
- la gestione di strutture ricettive all'aria aperta così classificate: campeggi, villaggi turistici e villaggi camping;
- studi di fattibilità, consulenze e prestazioni di servizi in genere inerenti alle attività turistiche;
- prestazioni di servizi di vigilanza presso gli aeroporti nonché presso Enti pubblici e privati;
- iniziative di formazione professionali nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini, anche extracomunitari, purché presenti sul territorio nazionale;
- gestione di asili per l'infanzia;
- gestione di centri residenziali e/o semiresidenziali per migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- gestione di gruppi appartamento, case famiglia per minori, centri di prima accoglienza per donne ed adulti in difficoltà anche extracomunitari;
- servizi di pulizia.

Conseguentemente il Componente mi consegna lo Statuto sociale nella sua versione aggiornata, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Componente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove.

Imposte, tasse e spese del presente atto e delle dipendenti formalità, sono a carico della società.

Il Componente dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli per pagine otto sin qui, che ho letto al Componente il quale lo approva e lo sottoscrive alle ore diciannove.

F.to:

Andrea Raso

Gianluca Perrella

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1: E' costituita una società cooperativa sociale denominata "NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 2: La società ha sede nel comune di Lamezia Terme, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta, invece, all'assemblea dei soci, in quanto modifiche statutarie, deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

Articolo 3: La Cooperativa avrà durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4: La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro.

La stessa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, ed ottenere tramite la gestione associata dell'azienda nella quale i soci operatori possono anche prestare la propria attività di lavoro.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

Articolo 5: In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- iniziative di formazione professionali nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini, anche extracomunitari, purché presenti sul territorio nazionale;
- realizzazione e/o gestione di strutture socio-sanitarie, sanitarie, che rispondono ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali, dirette prevalentemente a soggetti giovani o anziani in situazioni di handicap psico-fisico, malati terminali;
- realizzazione e/o gestione di Case di riposo, Case Protette

e RSA, e/o altre tipologie di strutture, per anziani e disabili o soggetti psichiatrici, di strutture riabilitative ed extraospedaliere; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

- realizzazione e/o gestione di centri residenziali e/o semi-residenziali per minori, diversamente abili, tossicodipendenti e cittadini extracomunitari;
- realizzazione e/o gestione di gruppi appartamento, case famiglia per minori, centri di prima accoglienza per donne ed adulti in difficoltà anche extracomunitari;
- realizzazione e/o gestione di ambulatori medico-chirurgici, ambulatori di assistenza specialistica, studi odontoiatrici, Day surgery;
- assumere ed eseguire attività di servizio rivolte soprattutto nel settore dell'assistenza sociale in genere.

La cooperativa può inoltre intervenire con personale specializzato e qualificato ad assumere ed eseguire lavori da enti pubblici e privati di iniziative globali nei confronti di minori, dei giovani, delle donne, dei tossicodipendenti, degli immigrati, degli anziani e dei portatori di handicap fisici e psichici, favorendo il più possibile il loro mantenimento e reinserimento nel proprio nucleo familiare; eseguire il servizio nel settore dell'assistenza domiciliare; istituire e gestire centri diurni, anche per conto di enti pubblici e privati, di prima accoglienza, comunità terapeutiche a favore di anziani e portatore di handicap psico-fisici;

- realizzazione e/o gestione di scuole di specializzazione e corsi di formazione, promuovendo lo sviluppo delle professionalità nel settore svolgendo attività di formazione professionale a favore dei giovani disoccupati, anche extracomunitari, da inserire nel mondo del lavoro e degli operatori sociali, nonché a favore dei soggetti portatori di Handicap e soggetti svantaggiati per il loro inserimento nel mondo del lavoro;
- attività di promozione di turismo sociale e agriturismo in forma diretta, associata e consortile; la cooperativa porrà in essere attività dirette a rimuovere o alleviare lo stato di difficoltà e di bisogno, riconducibile a cause diverse, in cui versano i minori abbandonati, orfani anche extracomunitari o in situazioni di disabilità fisica o con bisogni speciali, sia in Italia che all'estero; aiuti umanitari a sostegno della popolazione minorile, extracomunitari o vulnerabile versante in situazione di difficoltà, disagio, svantaggio o vittime della violenza e delle guerre, anche mediante la costruzione di percorsi ed esperienze psico-pedagogiche e/o psico-riabilitative che procurano risposte efficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione socio-culturale dei minori con difficoltà di apprendimento, realizzando la costruzione di scuole e/o strutture idonee a tale scopo. La cooperativa può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci, ad altre associazioni od enti che svolgono attività di coopera-

zione e aiuto internazionale.

- qualunque altra operazione di qualsiasi natura ritenuta necessaria e/o utile alla realizzazione dello scopo associativo.
- l'attività di mensa nonché di catering e banquetting;
- l'ammodernamento e la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e di ogni altra attività connessa al settore turistico;
- la gestione di strutture ricettive all'aria aperta così classificate: campeggi, villaggi turistici e villaggi camping;
- studi di fattibilità, consulenze e prestazioni di servizi in genere inerenti alle attività turistiche;
- prestazioni di servizi di vigilanza presso gli aeroporti nonché presso Enti pubblici e privati;
- iniziative di formazione professionali nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini, anche extracomunitari, purché presenti sul territorio nazionale;
- gestione di asili per l'infanzia;
- gestione di centri residenziali e/o semiresidenziali per migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
- gestione di gruppi appartamento, case famiglia per minori, centri di prima accoglienza per donne ed adulti in difficoltà anche extracomunitari;
- servizi di pulizia.

ARTICOLO 6 - La cooperativa potrà svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi enti pubblici e/o privati, in Italia e/o all'estero.

Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- attingere a contributi e/o finanziamenti di qualsiasi natura concedendo, ogni tipo di garanzia reale o personale, sotto qualsivoglia forma;

- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

SOCI

ARTICOLO 7 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a tre (minimo stabilito dalla legge). Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci si distinguono in tre categorie:

- Soci Cooperatori
- Soci Volontari
- Soci Sovventori

In particolare, possono essere **soci cooperatori** tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente collaborare al raggiungimento dei fini sociali e per il suo sviluppo percependo un compenso di qualsiasi tipo, natura ed entità. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Possono essere, altresì, ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi come **soci volontari**, tutti quelli che si impegnano a prestare opera gratuita ed hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Le modalità di sottoscrizione delle quote di capitale sociale e l'importo della tassa di ammissione dovuta dai soci volontari, nonché eventuali altri rapporti tra gli stessi e la cooperativa, non compresi nel presente statuto, verranno stabiliti

con apposito regolamento approvato dall'assemblea nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti in materia.

In nessun caso possono essere soci cooperatori e/o volontari coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni del Organo amministrativo.

Oltre ai soci cooperatori e volontari, possono essere ammessi **"soci sovventori"**, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori sono regolati in conformità all'articolo 4 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8 - Chi intende essere ammesso come "socio" dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) la qualifica che intende rivestire di socio cooperatore, volontario o sovventore;
- c) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica, la domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne forma l'oggetto;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- e) deliberazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell'organo sociale di cui alla lettera a) del comma precedente.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza della causa di incompatibilità rispettivamente indicate all'articolo 7, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti di cui al successivo articolo 9.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti suddetti, la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 9 - Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote. Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, rimanendo salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di recesso spettante al socio.

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- al versamento di una tassa di ammissione per i soci successivi, il cui ammontare verrà stabilito, all'inizio di ciascun anno dal Organo amministrativo, sulla base del patrimonio sociale;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ARTICOLO 10 - E' fatto divieto ai soci cooperatori e volontari di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale a quello della cooperativa, nonché svolgere attività concorrente in proprio.

RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 11 - La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 12 - Oltre nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale. Decorsi i sessanta giorni dalla ricezione della domanda di recesso del socio cooperatore senza che sia intervenuta pronuncia da parte degli amministratori, la domanda di recesso si intende accolta.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 13 - L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto e);

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di divieto e di incompatibilità previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 10;

d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 c.c.;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

f) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 14 - I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo articolo 19 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 15 - In caso di morte del socio o di scioglimento di ente o persona giuridica socia, il diritto degli eredi e/o dei liquidatori al rimborso della quota effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ARTICOLO 16 - I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto, ed i liquidatori di persona giuridica socia in fase di scioglimento, dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale divenuto operativo.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

I liquidatori della persona giuridica socia in fase di scioglimento, dovranno presentare, unitamente alla richiesta di rimborso della quota, atto pubblico dal quale risulti lo stato

della società o dell'ente e le generalità del o dei rappresentanti legali di esso, ed atto di nomina del delegato alla riscossione.

ARTICOLO 17 - In caso di cessazione e/o diminuzione di qualsiasi attività della cooperativa compresa la risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali o in caso le attività stesse della cooperativa si rivelino economicamente e finanziariamente inadeguate rispetto ai fabbisogni che possano inficiare o compromettere il perseguimento degli scopi previsti di utilità sociale di cui agli artt. 4 5 e 6, qualora non fosse possibile impiegare diversamente i soci cooperatori, verrà contestualmente sospeso il rapporto di lavoro con la conseguente sospensione del relativo trattamento economico e contributivo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 18 - Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore stabilita dalla legge rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 19 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione, con le tasse di ammissione di cui al precedente articolo 9 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 20 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- una quota pari almeno al 30% al fondo di riserva legale o in ogni caso una quota nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge vigente;
- una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un'eventuale quota da distribuire ai soci quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ed ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Organo amministrativo o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
- un'eventuale quota a remunerazione delle quote dei soci sovventori, nella misura stabilita dalla legge ed entro i limiti di disponibilità degli utili e con precedenza sui dividendi da distribuire ai soci cooperatori e volontari titolari di quote;
- quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto al fondo riserva legale.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni o compensi contrattuali. La ripartizione dei ristorni potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi in forma liquida o aumento gratuito proporzionale delle rispettive quote del capitale sociale.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21 - Sono organi della Cooperativa: l'assemblea dei soci, l'organo amministrativo, il collegio sindacale, ove necessario.

La Società è amministrata, secondo quanto deciso dai soci al momento della nomina, alternativamente da:

- un Amministratore Unico con potere di rappresentanza legale;
- un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci nei limiti previsti dal 2° comma dell'art. 2542 c.c.;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili;
- e) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
- f) non sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.;
- g) i compensi spettanti all'organo amministrativo saranno stabiliti dall'assemblea.

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori

per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci (se nominati).

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

All'organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 22 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, alternativamente mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima o a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci cooperatori. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta di cui deve essere fatta menzione nel verbale d'assemblea.

ARTICOLO 23 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, l'assemblea dei soci:

- approva il bilancio consuntivo con la distribuzione degli utili, e se dovesse ritenerlo utile, approva anche il bilancio preventivo;
- determina il mandato all'Organo amministrativo e provvede alla relativa nomina ed all'eventuale compenso;
- nomina il collegio dei sindaci ed il Presidente e fissa i compensi;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- delibera sulla decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera su decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- nomina i liquidatori e le modalità di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 24- Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1 C.C., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

FUNZIONI DEI SINDACI

ARTICOLO 25 - Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 27 - In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate;
- alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, legge 31 gennaio 1992 n. 59.

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 28 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 29 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 30 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro, nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale la società.

L'arbitro giudicherà ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c..

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO

ARTICOLO 31 - Per quanto non previsto dal presente atto costitutivo, valgono le norme del vigente Codice Civile in materia di Società a Responsabilità Limitata in quanto compatibili e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to:

Andrea Raso

Gianluca Perrella

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.